

Beni - immateriali - marchio - nominativo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 13/03/1998

Uso di nome altrui - Possibilità - Limiti - Incidenza della disciplina ex art. 7 cod. civ. - Esclusione.

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un marchio, possa ritenersi - o meno - indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 4809 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 cod. civ.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 13/03/1998